

COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

17 GEN, 2025

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 13

OGGETTO: **Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del T.U.E.L.n. 267/2000**


Data 17/01/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 10,00, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. Raffaele BARBATO PRESIDENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	
Dott.ssa Silvana FORNI COMPONENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	
Dott.ssa Silvana MARTELLU COMPONENTE	PRESENTE	x	ASSENTE	




COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PREMESSO

- che il comune di Volla, con delibera consiliare n.56 del 4 ottobre 2023, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 29 dicembre 2023 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 17 gennaio 2024 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Raffaele Barbato; dott.ssa Silvana Forni, dott.ssa Silvana Martello;
- che in data 22 gennaio 2024 la Commissione Straordinaria si è regolarmente insediata presso il comune di Volla contestualmente, con deliberazione n. 1 del 22/01/2024 è stato nominato Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Volla nella persona del Dott. Raffaele Barbato;
- il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, lettera B e 11, comma 1 del D.P.R. del 28/04/1993, n. 378;

Visto

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 che approva il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII- Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge costituzionale n.3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- il comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del suddetto documento;
- la propria nota con la quale è stata comunicata al Ministero dell'Interno la necessità di una proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e l'intenzione dello scrivente di proporre al Comune di Volla l'adozione della procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L.;
- la proroga del termine per la presentazione del piano di rilevazione e per l'individuazione della procedura da adottare ai fini della liquidazione della massa passiva;
- la relazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali - esercizi 2007-2008 dalla quale emerge che l'unica procedura che ha permesso di dare soluzioni alle molte difficoltà della liquidazione degli enti dissestati è stata la procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L. e per tale motivo, nel suddetto documento, viene proposto un intervento del legislatore al fine di renderla obbligatoria per l'amministrazione, in quanto viene riconosciuto solo a detta procedura di generare oltre alla riduzione della massa passiva, l'effetto positivo di evitare all'ente risanato ulteriori richieste dei creditori che vi aderiscono;
- il D.P.R. 24/08/1993, n.378, inerente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 20/09/1993, n. F.L. 21/93;



COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL. Secondo il quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (e quindi fino al 31.12.2022);

Considerato che


- questo Organo Straordinario di Liquidazione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento. La procedura semplificata, disciplinata dall'art.258 del T.U.E.L., deve essere adattata all'attuale contesto normativo atteso che:
- è venuta meno la possibilità di assumere un mutuo con oneri a totale carico dello Stato, elemento su cui era incentrata la normativa;
- la procedura semplificata prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta la Giunta Comunale deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le risorse finanziarie come di seguito stimate;
- nel caso in cui la Giunta non esprima la propria adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- con deliberazione n.13/SEAUT/2012/FRG della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-11, si specifica che ".....La procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L., con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà, è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- in uno studio pubblicato dal Ministero dell'Interno " il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo ", si afferma che questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. La procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento.....";

Rilevato che

- le istanze di ammissione alla massa passiva alla data dell'adozione del presente atto sono pari a **numero 124**;
- che l'importo complessivo **stimato** risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad **€ 6.158.077,94**;
- all'importo della massa passiva presunta ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso dell'O.S.L. di cui al D.M. 09/11/1995, oneri diversi) stimati presumibilmente in euro 350.000,00;
- al momento la situazione della massa passiva presumibile può essere così rappresentata:

Importo complessivo delle istanze presentate	€ 6.158.077,94
Importo delle istanze già escluse dalla massa passiva	- € 30.612,75

B



COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Importo (presunto) delle istanze ancora da escludere dalla massa passiva	€ 0,00
Importo complessivo (stima) delle istanze da ammettere a seguito di successiva deliberazione	€. 6.127.465,19

- in base all'art. 258 comma 3 del TUEL per i debiti risultanti da sommaria deliberazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;
- pertanto il fabbisogno presunto dell'O.S.L. può essere così riassunto:

importo complessivo (stimato) della Massa Passiva	€. 6.477.465,19
di cui a transazione al 50 %	€ 3.243.732,59
di cui a transazione al 100 % (inclusi oneri di liquidazione ed eventuali oneri per il lavoro straordinario ed incarichi professionali etc.)	€ 150.000,00
Fabbisogno stimato dell'OSL	€ 3.383.732,60

- la situazione della massa attiva stimata da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi può essere così rappresentata:
 1. Determina n. 229 del 14/06/2024 quantificazione somme vincolate al 31/12/2022 e trasferite all'OSL 1.463.871,64;
 2. Determina n. 406 del 21/10/2024 quantificazione del fondo di cassa libera di competenza al 31/12/2022 pari ad euro 825.021,86, tale somma non risulta ancora trasferite all'OSL;

ai dati sopra riportati il **fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L.** risultante dalla differenza tra il fabbisogno e la massa attiva ammonta ad **Euro 1.094.839,10** importo suscettibile di variazione a causa delle eventuali sentenze ed altri debiti non comunicati dagli uffici comunali che potrebbero far lievitare tale fabbisogno;

in base al citato art. 258 del TUEL, l'adesione alla procedura semplificata da parte del Comune di Volla comporta l'impegno a garantire all'O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto stimato e sopra riportato, salvo successive rideterminazioni;

Dato atto che

- al fine di garantire la "par condicio creditorum" è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;


se necessario, questo O.S.L. dovrà provvedere alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente;

- in caso di non adesione alla procedura semplificata l'Organo Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la procedura ordinaria, prevista dall'art. 256 e segg. del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

Ritenuto

conseguentemente utile; necessario, opportuna e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente, in base alle risorse finanziarie disponibili, le



COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno man mano definiti, pur evidenziando che è solo l'amministrazione comunale pro-tempore a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art.258 del TUEL, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione la necessaria liquidità. In tal caso ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;
per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente qui riportati,

DELIBERA

1. di proporre al Commissario Straordinario del Comune di Volla, con i poteri della Giunta Comunale, l'adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per i debiti certi, liquidi ed esigibili, ritenendola valida in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
2. di richiedere all'Amministrazione il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata di liquidazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di notifica della presente al Commissario Straordinario, con deliberazione di Giunta dalla quale si evidenzi la relativa copertura finanziaria necessaria alla liquidazione di almeno il 50% dei debiti (100% se privilegiati);
3. di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà possibile, anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione, comprensiva dei debiti di bilancio non coperti da specifica istanza di ammissione al passivo;
4. di notificare il presente provvedimento al Commissario Straordinario Comune di Volla per le opportune considerazioni e per l'adesione alla procedura semplificata con poteri di Giunta Comunale;
5. di inviare il presente provvedimento
 - o al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza locale
 - o alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - o alla sezione di controllo della Corte dei Conti Napoli;
 - o al segretario comunale;
 - o al collegio dei revisori dei conti dell'ente.


La presente deliberazione, immediatamente eseguibili ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. I della L.R. n. 44/91. a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Volla;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Raffaele Barbato

Dott.ssa Silvana Forni

Dott.ssa Silvana Martello



COMUNE DI VOLLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile I settore, visti gli atti d'Ufficio,

attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Volla in data 17/1/2025 con il n° 13 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Volla li 17 GEN. 2025

